

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 22 gennaio 2007 — 01081 Telecom AG/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-15/07)

(2007/C 69/13)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* 01081 Telecom AG

*Convenuta:* Repubblica federale di Germania

**Questione pregiudiziale**

Se sia compatibile con l'art. 27, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE<sup>(1)</sup>, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE<sup>(2)</sup>, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), il fatto che, ai sensi del diritto nazionale, sia provvisoriamente mantenuta in vigore una disposizione normativa precedentemente prevista da tale diritto, secondo cui il calcolo delle tariffe di interconnessione dev'essere orientato secondo i costi di un'efficiente predisposizione del servizio, sebbene ciò non sia imposto dal diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 108, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 108, pag. 7.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 gennaio 2007 — Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME)**

(Causa C-19/07)

(2007/C 69/14)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Paul Chevassus-Marche

*Convenute:* Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

**Questione pregiudiziale**

L'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti<sup>(1)</sup>, deve essere interpretato nel senso che un agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata ha diritto ad una provvigione nel caso in cui un'operazione commerciale sia stata conclusa tra un terzo ed un cliente appartenente a tale zona, senza che il mandante intervenga in modo diretto o indiretto in tale operazione.

<sup>(1)</sup> GU L 382, pag. 17.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 25 gennaio 2007 — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu**

(Causa C-25/07)

(2007/C 69/15)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

**Parte/i nella causa principale**

*Ricorrente:* Alicja Sosnowska

*Convenuto:* Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

**Questioni pregiudiziali**

1) Se il disposto dell'art. 5, n. 3, CE in combinato disposto con l'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE<sup>(1)</sup> in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e con l'art. 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE<sup>(2)</sup>, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, accordi ad uno Stato membro il diritto di introdurre nella legislazione nazionale in materia di imposta sui beni e sui servizi le norme stabilite all'art. 97, nn. 5 e 7, della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi;